
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI GALLIPOLI

Estratto provvedimento Responsabile Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco Reg. Provv. n. 1 del 9 novembre 2022**Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.**

**PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
Verifica di assoggettabilità a VAS ex L . R . 44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Piano di lottizzazione convenzionato "Santa Venardia" - Comparto R6.**

*****ESTRATTO STRALCIO*****

Proponente: Consorzio "Santa Venardia".

Autorità Procedente: Comune di Gallipoli.

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 2413 del 31.08.2021, è stato chiesto all'Autorità Competente, lo scrivente Ufficio VAS del Comune di Gallipoli, l'avvio della verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di lottizzazione convenzionato "Santa Venardia" - Comparto R6, ex art. 8 L.R. 44/2012 e s.m.i.;
- che con la stessa determina si individuavano, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 44/2012, i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati dalla presente procedura da consultare per l'avvio del suddetto procedimento;

Tanto premesso si è determinato quanto segue:

1. di escludere il progetto "**Piano di lottizzazione convenzionato "Santa Venardia" - Comparto R6.** **Proponente: Consorzio "Santa Venardia"** dall'applicazione della procedura di V.A.S. ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n.44 del 14/12/2012, secondo i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale nonché dal verbale conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 28 .7.2022 della Commissione Locale Integrata - Paesaggio - VAS – Zone Archeologiche del comune di Gallipoli alle seguenti condizioni e prescrizioni :
 - *la Lottizzazione venga realizzata in conformità alla normativa vigente in materia e che venga attuato pienamente quanto previsto nella relazione tecnica descrittiva generale allegata;*
 - *sia realizzato quanto previsto all'art. 9 delle NTA del Piano;*
 - *si promuovano l'edilizia sostenibile, il risparmio idrico e energetico, l'uso di fonti rinnovabili e il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, nel rispetto della disciplina di settore;*
 - *si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 e s.m.i. "Norme per l'abitare sostenibile", privilegiando in particolare l'adozione:
 - *di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;*
 - *di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di**

rifiuti da demolizione;

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati);
- di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori, ai fini del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico indoor.
- in merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzino l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;
- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";
- relativamente alle acque meteoriche si persegua il recupero e riutilizzo (Regolamento Regionale n.26 del 9 dicembre 2013, ovvero della "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia) in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;
- si privilegi per le sistemazioni esterne e per i parcheggi l'uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti;
- relativamente al trattamento delle acque reflue, si garantisca il loro corretto smaltimento in conformità con la norma nazionale e regionale, verificando la sostenibilità dell'incremento di carico di A.E. del depuratore a servizio del comune di Gallipoli;
- per la fase di cantiere:
 - si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;
 - si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto del D.P.R. 120/2017;
 - nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali, che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
 - siano previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l'area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d'accesso) e le emissioni di rumore;
- Nelle N.T.A. del PdL, si stabilisca il numero degli esemplari da espantare e ripiantare e sia previsto il monitoraggio post operam delle albarature così come riportato nell'elaborato "L";
- si organizzi, conformemente al sistema di raccolta comunale dei rifiuti, un congruo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili, disposti omogeneamente nel PdL e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media dei rifiuti producibili dai futuri residenti e agli utenti delle aree pubbliche.
- Si raccomanda che tutte le prescrizioni recepite dall'Autorità Competente siano riportate nell'atto definitivo di approvazione del PdL";
- In merito alla coerenza esterna del Piano del Parco, dall'analisi degli elaborati facenti parte del piano, si è potuto valutare, che l'area oggetto di studio, non ricade all'interno delle delimitazioni perimetrali previste dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009 (ed il relativo aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019) come "zona a protezione speciale o a vincolo idrogeologico" (Tavola A), ma è ricompresa nelle "aree interessate da contaminazione salina". In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.10 dell'allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio nel caso di

uso di acque sotterranee. Inoltre, l'area del PLC, ricade all'interno di "zona vulne- rabili da nitrati di origine agricola- ZVN", per le quali nell'aggiornamento al PTA, sono indicate specifiche misure di tutela, volte ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque causato, direttamente o indirettamente, dai nitrati di origine agricola;

- Relativamente all'approvvigionamento idrico e alla gestione dei reflui nella Relazione di Verifica Assoggettabilità a VAS alla pag. 2 si legge: «Lungo la strada posta a nord, via Pasolini, sono presenti tutte le condotte delle urbanizzazioni primarie cittadine, quali rete di fognatura nera, rete dell'acqua potabile, rete del gas metano, elettrodotti di bassa e media tensione. A tali collettori si potranno allacciare le reti di distribuzione previste dalla lottizzazione.» Ciò è confermato dai contenuti degli elaborati grafici relativi alle urbanizzazioni. A tal riguardo, si evidenzia che Il Comune di Gallipoli (BA) che afferisce all'omonimo agglomerato urbano, contraddistinto dal codice 1607503101A, è dotato di un impianto di depurazione delle acque reflue, con una potenzialità attuale di 79.000 A.E. (come da Determinazione Dirigenziale AIP n. 63 del 23.03.2020 recante le Potenzialità di progetto degli ID gestiti da AQP), ed un carico generato complessivo pari a 79.000 A.E. (come da aggiornamento PTA 2015-2021). Si fa tuttavia rilevare che l'area del PLC, NON RISULTA ATTUALMENTE ANNESSA E COMPRESA NELL'AGGLOMERATO DI GALLIPOLI, e non è gestita dal S.I.I. pertanto deve trovare applicazione il Regolamento Regionale n.26 del 12 dicembre 2011 così come modificato dal R.R. 7/2016 e dal R.R. 1/2017 recante la "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore a 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal SII"; Resta salvo altresì che, nel caso in cui si procedesse ad una ripermimetrazione con inclusione dall'area in argomento all'agglomerato urbano di Ruvo di Puglia, deve trovare puntuale applicazione quanto disposto con DGR n. 1252 del 09/07/13, in ordine alla circostanza che "ogni ulteriore apporto dei carichi di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al pari di una nuova lottizzazione che dovesse essere approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l'impianto interessato, all'uopo certificata dal Gestore del S.I.I.. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato";
- In merito alla gestione delle acque meteoriche, nella Relazione di Verifica assoggettabilità a VAS, tra le azioni di mitigazione, si riporta: «Il Piano di lottizzazione ha previsto una rete di infrastrutture per la raccolta delle acque meteoriche (acque bianche) e acque nere che saranno allacciata alla rete esistenti. [...] Per evitare il sovrasfruttamento delle risorse idriche, sarà opportuno raccogliere, stoccare le acque piovane in quantità adeguate al fabbisogno e riutilizzarle per usi compatibili (es.: irrigazione spazi verdi).». Si sottolinea, che in questo ambito deve trovare applicazione quanto disposto dalla disciplina cogente contenuta nel Regolamento Regionale 26/2013, in materia di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, al quale questo Servizio obbliga puntualmente ad attenersi, rammentando inoltre, la competenza della Provincia di Lecce, sia al rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico, che alla vigilanza e controllo.
- Inoltre, in merito al recapito finale delle acque di prima pioggia, qualora non esista nell'ambito della lottizzazione una rete di fogna bianca, si evidenzia che ai sensi del RR n 26 del 09/12/2013, è fatto espresso divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici impermeabilizzate di insediamenti residenziali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzate in aree di servizio sprovviste di fognatura separata, come già sancito nel Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni contenute nella LR n. 36/94 e nella DGR n.3819/84 e come previsto dal regolamento del SII, e pertanto si OBBLIGA il Comune al controllo del proprio territorio per il rispetto delle disposizioni e dei divieti innanzi indicati;
- Relativamente al risparmio idrico ed al riuso, si sottolinea l'OBBLIGO di osservanza ed applicazione delle disposizioni contenute nel menzionato Regolamento Regionale 26/2013;
- il piano venga realizzato secondo quanto riportato nella documentazione tecnica integrativa del 30 giugno 2022 sia in fase esecutiva che sia in fase post operam ed in conformità alle vigenti normative in materia".

2. dare atto che, il presente provvedimento:
 - è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto dall'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica l'art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 4bis il quale recita "I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";
 - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
3. di notificare il presente provvedimento, all'Autorità procedente;
4. di far pubblicare il presente provvedimento in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'Autorità Competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Soggetti Competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati.

Il Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni Ambientali
Arch. Francesco Bua